SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 135° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1994.

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/21 del 31 marzo 1992 relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M1.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1994

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/22 del 31 marzo 1992 relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1994

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/23 del 31 marzo 1992 relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1994

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/24 del 31 marzo 1992 relativa ai dispositivi di limitazione delle velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1994.

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/6 del 10 febbraio 1992 relativa al montaggio e all'impiego dei limitatori di velocità per alcune categorie di veicoli.

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1994.

Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

Da 94A2674 a 94A2678 e 94A2791

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1994, n. 257.

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Piano regolatore generale degli acquedotti

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1993, possono esserlo nell'anno 1994. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finanzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1994

Art. 2.

Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1994.

Art. 3.

Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1994. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.

4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 31 dicembre 1994, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorché già concessi.

Art. 4.

Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali.

1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993.

3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28

febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253.

Art. 5.

Programmi pluriennali

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: «articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 49, comma 12».

Art. 6.

Contributi degli enti territoriali

1. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno 1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.

Art. 7.

Presentazione del rendiconto per le spese elettorali

1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

Art. 8.

Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 1° gennaio 1993».

2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. A decorrere dal 30 dicembre 1993 non sono più proponibili le domande di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.

Art. 9.

Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative

1. All'articolo 4, comma 11-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

2. Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-*ter*, del decreto-legge di cui al comma 1 è fissato al 30 giugno 1994.

Art. 10.

Consorzio per la gestione di servizi

1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti».

2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto».

Art. 11.

Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali

1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 1994».

2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1».

Art. 12.

Università degli studi di Siena

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

«7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena».

Art. 13.

Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

Art. 14.

Recupero della base contributiva

1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

Art. 15.

Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo».

Art. 16.

Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie.

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 30 settembre 1994.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991».

3. Il termine di cui all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

4. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 31 dicembre 1994.

5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario 1994.

6. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quello all'anno 1994.

Art. 17.

Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri

1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

Art. 18.

Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995, intendendosi in tal modo sospese fino alla medesima data le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del regio decreto 23 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata alla realizzazione del «Progetto efficienza Milano».

2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. Resta prorogato di ulteriori duecentoquaranta giorni il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già prorogato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448.

Art. 19.

Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga

1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 20.

Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento

1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 1, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Art. 21.

Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

Art. 22.

Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

Art. 23.

Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile

1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 3575, 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993, nonché quelle disponibili in conto competenza sul capitolo 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1993, possono esserlo nell'esercizio successivo.

2. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

3. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione portuale, è differito al 1° luglio 1994.

4. Dalla stessa data del 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

Art. 24.

Programma di metanizzazione del Mezzogiorno

1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del tesoro.

Art. 25.

Cooperazione allo sviluppo

1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

Art. 26

Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Art. 27

Aziende di produzione lattiera

1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e ai decreti ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, nonché di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità

Art. 28.

Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del decreto-legge medesimo

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

Art. 29.

Catasto dei rifiuti

1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 4 del 7 gennaio 1993.

2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo.

3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio.

4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

Art 30.

Presidi sanitari

1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 1° gennaio 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217.

Art. 31.

Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici

1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni

compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882, in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. I lavori di cui al capitolo 9050 possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 32.

Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il termine di cui all'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 33.

Norma per l'informazione del consumatore

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1994 ed al 30 giugno 1995.

Art. 34.

Imprese autoriparatrici

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base dei requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)* del medesimo articolo 3, restando soggette all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 4, della stessa legge.

Art. 35.

Disposizioni in materia di frantoi oleari

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

«*1.* I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1994, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.».

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.

Art. 36.

Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 37.

Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato

1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'articolo 33, comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 marzo 1994. Al relativo onere si provvede a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

Art. 38.

Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo».

5. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Ordini di accreditamento*). — *1*. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 39.

Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva

1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1993 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno medesimo possono esserlo nell'anno 1994.

Art. 40.

Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:

a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;

b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano;

c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, sentita l'Autorità di bacino competente per territorio, la somma di cui al comma 3 è ripartita, tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità di bacino sopramenzionata e il Ministero dei lavori pubblici.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

Art. 41.

Ruolo nazionale dei periti assicurativi

1. Resta fissato al 31 dicembre 1994 il termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Art. 42

Centri commerciali all'ingrosso

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1993, possono essere impegnate nell'anno 1994, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1993.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 43.

Differimento di termini in materia sanitaria

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «30 giugno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993»;

b) al comma 2, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995»;

c) al comma 3, le parole: «1° ottobre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1995».

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994»;

b) al comma 2, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994».

3. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole: «nel termine di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di due anni».

4. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

6. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: «hanno presentato» sono aggiunte le seguenti: «o presentino entro il 28 febbraio 1994».

7. I termini di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, e all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono differiti al 1° gennaio 1995, ferme restando le disposizioni di natura contabile recate dagli articoli 4 dei predetti decreti legislativi numeri 267 e 268.

8. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica, limitatamente al numero massimo di 10 unità, al personale a contratto il cui utilizzo gradualmente si rende necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. Lo svolgimento dell'attività suddetta non costituisce, in nessun caso, titolo per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione.

Art. 44.
Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura

1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 1° ottobre 1994.

Art. 45.
Agecontrol S.p.a.

1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 46.
Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna

1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Art. 47.
Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati.

2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro e autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

Art. 48.
Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 31 marzo 1994 è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° luglio 1993.

Art. 49.
Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato *A*, appendice 1, e nell'allegato *C*, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1994.

Art. 50.
Interventi per la torre di Pisa

1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

Art. 51.
Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Art. 52.

Società per la gestione delle acque

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo le parole: «è autorizzato a costituire» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 30 aprile 1994,».

Art. 53.

Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 54.

Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria

1. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è fissata al 31 maggio 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 55.

Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei

1. Fino al 31 dicembre 1994 i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge.

Art. 56.

Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona

1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le somme iscritte in conto competenza e in conto residui del capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al 31 dicembre 1993, possono esserlo negli esercizi 1994 e 1995.

Art. 57.

Interventi nel campo della ricerca

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

Art. 58.

Disposizioni in materia di interventi all'estero

1. È prorogata al 30 giugno 1994 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto n. 167 del 1993. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è pari a lire 7.600 milioni per l'anno 1994.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 1994. A tal fine è autorizzata per l'anno 1994 la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni e 4.000 milioni.

3. Le previsioni economiche a favore dei profughi italiani nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, sono prorogate per l'anno 1994, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della legge stessa. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4 600 milioni per l'anno 1994.

4 Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e della legge 6 febbraio 1992, n. 180, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1993 possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni.

6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri».

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 29.200 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 25.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando, per lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio, per lire 15.200 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 4.000 milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.

8. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi dell'Associazione «Servizio sociale internazionale - sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi per il medesimo anno, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 59.

Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1994. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

Art. 60.

Gruppo di supporto tecnico

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1996. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno e, per gli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.

Art. 61.

Concessione alla società Autostrade S.p.a.

1. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.

Art. 62.

Ente «Colombo '92»

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 30 giugno 1994. Le relative esigenze finanziarie fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore.

Art. 63.

Parità e pari opportunità tra uomo e donna

1. La durata in carica degli attuali componenti della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1990, n. 164, è differita al 31 maggio 1994.

Art. 64.

Progetti FIO

1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali che saranno allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 65.

Settore aeronautico della Difesa

1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del cap. 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera *c*), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati per le finalità di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo 3. Per consentire peraltro, nell'anno 1994, l'urgente completamento di programmi produttivi necessari per il settore Difesa, da definire mediante apposite convenzioni tra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, relativo ad operazioni di mutuo contratte dai fornitori utilizzando per lo scopo le disponibilità per gli anni 1994 e seguenti relative agli interventi di cui alla lettera *c*) del medesimo articolo 3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti.

Art. 66.

Consorzi idraulici di terza categoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993.

Art. 67.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086 e 2087 in conto competenza e capitoli 2965, 7701 e 7732 in conto residui;

b) Ministero delle finanze: capitoli 7851, 7853, 8205 e 8206 in conto residui;

c) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

d) Ministero dei trasporti: capitolo 7212 in conto residui;

e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;

f) Ministero della marina mercantile: capitoli 1113, 2554, 7543, 7554, 7555, 7581, 7801, 7802, 8022, 8051 e 8052 in conto residui;

g) Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1611 in conto competenza;

h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 3406, 3407, 4101, 4501, in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8230, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9064, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;

i) Ministero dell'interno: capitolo 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;

l) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;

m) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui;

n) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1541, 1573 e 2575 in conto competenza e capitolo 7465 in conto residui;

o) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151, 1156 e 1157 in conto competenza e in conto residui.

2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1994.

Art. 68.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato riguardanti spese per informatica

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato non impegnate entro il 31 dicembre 1993, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 2556 e 6274;

b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871;

c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453, 3846 e 5388;

d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1598, 2089 e 2094;

e) Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125;

f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129;

g) Ministero dell'interno: capitoli 1538 e 3165;

h) Ministero dei lavori pubblici: capitolo 1136;

i) Ministero dei trasporti: capitoli 1567, 1574, 2557 e 7502;

l) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112;

m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113, 4602 e 8021;

n) Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1105;

o) Ministero per i beni culturali ed ambientali: capitoli 1083 e 1536;

p) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1533, 5057, 7200 e 7227;

q) Ministero della marina mercantile: capitoli 1113 e 2558;

r) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556.

Art. 69.

Agevolazioni tariffarie per le Poste

1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente Poste Italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 70.

Contributi ENPAV

1. Al comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136».

Art. 71.

Procedure relative ai contratti pubblici

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 1 a 5, all'articolo 19, comma 4, ed all'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, acquistano efficacia alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 della legge stessa.

2. In attesa della pubblicazione dei prezzi di riferimento, da determinare come parametri indicativi con le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i giudizi di congruità dei prezzi delle forniture di beni e servizi sono effettuati, secondo le procedure indicate nel medesimo articolo, utilizzando come parametri indicativi i prezzi correnti di mercato, ove esistenti.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano alle acquisizioni di beni e servizi effettuate all'estero dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Art. 72.

Edilizia residenziale

1. Le disponibilità di competenza della regione Puglia di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa a disposizione e la erogazione delle disponibilità anzidette viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER direttamente in favore degli istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione effettuata con modalità stabilite dal Segretariato medesimo.

2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».

Art. 73.

Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione

1. I termini di cui all'articolo 1, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, agli articoli 2, 4 e 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, all'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 928, nonché i programmi e le prove d'esame dei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica, ancorché banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma non ancora espletati, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.

2. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-94 ai sensi dell'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per un ulteriore anno scolastico.

3. Al comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il personale ispettivo, direttivo, docente e A.T.A. della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1° novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1° ottobre.».

Art. 74.

Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, nonché a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, aventi sedi nel territorio di Paesi esteri o ivi riconosciute giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, a condizione che:

a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte del patrimonio didattico o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;

b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti di cittadinanza diversa da quella italiana, che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori, o comunque con residenza permanente nel Paese estero, sede delle predette istituzioni.

2. Le filiazioni, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. L'attività delle filiazioni si intende autorizzata se il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non adotta alcun provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. L'autorizzazione determina l'applicabilità delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

5. I contratti stipulati tra le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 e il personale docente destinato alle loro filiazioni in Italia non danno luogo agli obblighi di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori subordinati, a condizione che risulti:

a) la espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico e disciplinare da parte delle istituzioni;

b) l'autonomia didattica del docente;

c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;

d) la fissazione della durata del contratto correlato al termine dell'attività didattica;

e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;

f) la facoltà del docente di svolgere altre attività a favore di terzi.

6. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Art. 75.

Stagione venatoria

1. All'articolo 15, comma 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «stagione venatoria 1994-1995» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 1994».

Art. 76.

Condono previdenziale ed assistenziale

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nonché di un diritto di mora del 4 per cento.

Art. 77.

Editoria speciale periodica per i non vedenti

1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in braille, è riservato un contributo annuo di 1.000 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.

3. Per l'anno 1994 la domanda di ammissione al contributo va presentata entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 78.

Missioni umanitarie in Somalia e in Mozambico

1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, il trattamento economico ed assicurativo stabilito all'articolo 1, comma 1, del citato decreto, è esteso al personale impiegato nelle attività di ricostituzione della polizia somala indicato dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 551 del 1993.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, sono prorogate per il personale impiegato in Mozambico fino al 31 maggio 1994. Al conseguente onere, valutato in lire 5.707,47 milioni per l'anno 1994, si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio del Ministero della difesa.

Art. 79.

Ferrovie dello Stato

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), è regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829. La società Ferrovie dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.

Art. 80.

Norme di finanza locale

1. Ai comuni e alle amministrazioni provinciali che hanno deliberato il dissesto finanziario alla data del 28 febbraio 1994 non si applica la decurtazione dei trasferimenti erariali ordinari prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. La relativa spesa, valutata in lire 17 miliardi per il 1994, lire 12,2 miliardi per il 1995 e lire 12,4 miliardi per il 1996, è finanziata con la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati e prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle amministrazioni provinciali in dissesto spetta il contributo di adeguamento ad un'unica media nazionale dei trasferimenti erariali ai sensi del comma 5 dell'articolo 25, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Il contributo è assegnato con le modalità previste dal citato articolo 25 e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. La relativa spesa è finanziata con la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

3. Il personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto fino al 31 dicembre 1993, eccedente rispetto ai parametri stabiliti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e compreso nelle graduatorie di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, è considerato in disponibilità ad ogni effetto di legge. L'onere relativo è a carico della quota di fondo prevista dal comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Si applicano le disposizioni del comma 51 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. Per gli enti locali che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario l'efficacia della delibera di assunzione dei mutui da adottare per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, è subordinata al parere favorevole espresso dalla commissione di ricerca per la finanza locale. A tale fine gli enti inviano la delibera entro dieci giorni dalla sua adozione e la commissione di ricerca deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione.

5. I pignoramenti in danno delle aziende di trasporto degli enti locali conseguenti a procedure esecutive relative a fatti di gestione riferiti agli esercizi dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 hanno efficacia e vincolano esclusivamente le somme corrisposte a titolo di ripiano del disavanzo di tali esercizi finanziari dagli enti locali, dalla regione, dallo Stato o da altri enti pubblici. Ai fini suddetti l'azienda è tenuta ad attivare uno specifico capitolo presso cui affluiscono le somme aventi quale causale il ripiano del disavanzo degli esercizi dal 1987 al 1993. In presenza di più procedure esecutive il tesoriere provvede al pagamento dando precedenza, su indicazione dell'azienda, ai crediti maturati in data anteriore. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi in violazione del primo periodo del presente comma non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

6. L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti negli anni 1992 e 1993, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, è confermata sino al 31 dicembre 1995, per il complessivo importo di lire 380 miliardi. I mutui sono assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453.

Art. 81

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0292

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1994, n. 258.

Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria e nel territorio del comune di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.

Art. 2.

1. Il personale di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo 1 e posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 30 giugno 1994.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 106.378 milioni fino al 30 giugno 1994, si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio del Ministero della difesa.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dell'interno*

FABBRI, *Ministro della difesa*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0294

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1994, n. 259.

Disposizioni urgenti in materia di farmaci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire una più agevole applicazione delle nuove norme in materia farmaceutica introdotte dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, collegata alla legge finanziaria 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di cui al comma 2, alle specialità medicinali per uso umano continuano ad applicarsi i prezzi in vigore al 31 dicembre 1993.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ed emana la conseguente disciplina, stabilendo le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile.

3. Per le specialità non confrontabili il CIPE indica le forme ed i metodi per l'individuazione dei prodotti similari ai fini della determinazione dei relativi prezzi.

4. È abrogato il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0295

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1994, n. 260.

Disposizioni tributarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle poste e delle telecomunicazioni e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, modificato dall'articolo 8, comma 9-*bis*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il capoverso è sostituito dal seguente:

«Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma è effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, quelle relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985. La riscossione dei carichi dovrà avvenire senza soluzione di continuità in modo che la scadenza della prima rata del ruolo da emettere sia immediatamente successiva alla scadenza dell'ultima rata del ruolo precedentemente emesso.».

Art. 2.

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.

Art. 3.

1. Le somme dovute a titolo di sgravi degli oneri sociali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, da rimborsare alle imprese industriali, in dieci rate annuali, concorrono alla formazione del reddito d'impresa in ciascun periodo d'imposta limitatamente all'ammontare della rata corrisposta annualmente.

Art. 4.

1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 40 *(Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie)*. — *1.* Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.».

Art. 5.

1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 62-*quater*, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1994».

Art. 6.

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega della propria associazione nazionale.»;

b) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: «I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e devono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le società a responsabilità limitata.»; nello stesso comma il terzo periodo è soppresso;

c) nel comma 5 il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilità dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.»;

e) nel comma 8-*bis*, introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «nell'anno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1993 e 1994»;

f) il primo periodo del comma 13-*bis*, introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente: «I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o più centri di assistenza di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.»;

g) nel comma 20 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le società a responsabilità limitata.».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

«*8-bis.* Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a 100 è data facoltà di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. A tal fine occorre fare riferimento al numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe essere prestata l'assistenza. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera *d)* del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.».

3. Per l'anno 1994, il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di non svolgere le attività di assistenza previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.

Art. 7.

1. Il termine previsto dall'articolo 62, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1994.

Art. 8.

1. L'articolo 2, quinto comma, della legge 22 luglio 1982, n. 467, è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.

Art. 9.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24.»;

b) nell'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3.»;

c) nell'articolo 33, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

«*2.* In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:»;

d) nell'articolo 34, comma 1, le parole: «dalla data di versamento dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale»;

e) nell'articolo 37, comma 1, sono soppresse le parole da: «, salvo i casi» fino a: «all'articolo 33, comma 1,»;

f) nell'articolo 38 il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1.* Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.»;

g) nell'articolo 39, comma 2, le parole: «nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 37»;

h) nell'articolo 52, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.

2. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato.

Art. 10.

1. L'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, prevista dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari assoggettati all'imposta di registro, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione.

2. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e l'attribuzione agli enti aventi diritto delle somme riscosse, nonché per ogni adempimento relativo all'applicazione dell'addizionale regionale e dell'imposta provinciale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e nel capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I predetti tributi dovranno essere corrisposti al pubblico registro automobilistico contestualmente alla richiesta delle formalità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dal 31 dicembre 1993.

Art. 11.

1. Il numero 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni comunali allegata al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978, è sostituito dal seguente:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare delle tasse Lire
22	Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:	
	1) tassa di rilascio	90.000
	2) tassa annuale	45.000».

2. Alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse Lire
24-*bis*	Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4):	
	1) tassa di rilascio	150.000
	2) tassa annuale	75.000

Note. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce».

3. Il termine per il pagamento delle tasse di concessione di cui al comma 1, relativo all'anno 1994, resta fissato al 31 gennaio 1994.

Art. 12.

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma la facoltà per l'amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilità.»;

b) nell'articolo 17, comma 3, terzo periodo, la cifra «250.000» è sostituita dalla seguente: «125.000», e sono soppressi il quinto, il nono e il decimo periodo;

c) nell'articolo 29, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:».

Art. 13.

1. La distribuzione primaria dei valori bollati, riservata, a norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'Ente poste italiane, ha inizio entro il 1° luglio 1994.

Art. 14.

1. Fino al 31 marzo 1994, nei confronti degli intestatari di conto fiscale di cui all'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le aziende di credito possono limitarsi ad accettare deleghe per versamenti dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, utilizzando i moduli approvati con il decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1991. In tal caso l'azienda di credito delegata accredita, entro le ore 13 del terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento, al concessionario competente per il comune dove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto le somme riscosse, al netto delle commissioni stabilite in via regolamentare.

2. Unitamente ai dati relativi all'accredito, l'azienda di credito trasmette al concessionario, entro lo stesso termine di cui al comma 1, il riepilogo delle somme riscosse e delle commissioni trattenute.

3. La consegna della copia degli attestati è effettuata, nei cinque giorni lavorativi successivi alla riscossione, al concessionario, che, nei cinque giorni seguenti, li invia al consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi solo nell'ipotesi in cui in una stessa provincia coesistano più ambiti territoriali; in quest'ultima ipotesi, spetta al consorzio ripartire tra i concessionari competenti le commissioni trattenute al momento del riversamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Per le riscossioni a titolo d'imposta sul valore aggiunto effettuate fino alla data del 31 marzo 1994, l'azienda di credito delegata che si avvale della facoltà prevista dal comma 1, non deve trasmettere all'amministrazione finanziaria alcuna informazione sulle operazioni eseguite; a ciò provvede il concessionario della riscossione, secondo termini e modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

5. Le richieste di rimborso presentate al concessionario dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere il limite di 40 milioni di lire, di 60 milioni di lire e di 80 milioni di lire, rispettivamente per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

6. Limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1994, le liquidazioni e i versamenti previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono effettuati entro il giorno 20 di ciascun mese. Fino al 31 marzo 1994 i versamenti sono effettuati presso una dipendenza di una azienda di credito sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.

Art. 15.

1. A ciascun componente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, compete una indennità *una tantum*, di lire quarantacinque milioni.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire centotrentacinque milioni, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3429 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994.

Art. 16.

1. Nell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.».

2. La disposizione del comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 1994.

Art. 17.

1. Lo stanziamento del capitolo 5501 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 è elevato di lire 50 miliardi.

Art. 18.

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente: «I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali ».

Art. 19.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati, per l'anno 1994, in lire 52,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 20.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

CONTRI, *Ministro per gli affari sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0296

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1994, n. 261.

Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, comma 4, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;»;

b) nell'articolo 9, comma 4, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)*, comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo »;

c) nell'articolo 52, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico.»;

d) nell'articolo 53, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;»;

e) nell'articolo 53, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera *c)* del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio.»;

f) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* se sono iscritte nello stato patrimoniale;»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati.»;

3) nel comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.»;

g) nell'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, le parole: «tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti sianò destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa», sono sostituite dalle seguenti: «tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.»;

h) nell'articolo 56, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

«*3-ter*. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.»;

i) all'articolo 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Variazioni delle rimanenze»;

2) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1*. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.»;

4) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-*bis*, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.»;

5) il terzo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.»;

l) nell'articolo 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.»;

m) all'articolo 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. I titoli indicati nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59, il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-*bis* dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;

c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 9.»;

4) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Le riduzioni di valore di cui alla lettera *b)* del comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla

Comunità economica europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste »;

5) nel comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente.»:

6) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente

«*5-bis*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 53 ».

n) nell'articolo 66, sono apportate le seguenti modificazioni.

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti

«*1-bis*. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 61: tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n 4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-*bis*.»,

2) il comma 5 è sostituito dal seguente.

«*5* I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione; nei confronti dei soci di dette società non si applica la lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 61.»,

o) nell'articolo 67, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte.»;

p) l'articolo 71, è sostituito dal seguente·

«Art. 71 *(Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti)*. — *1*. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono deducibili, alle medesime condizioni, le svalutazioni dei crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprende anche la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-*bis*.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento può essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per specifici settori economici o particolari categorie di crediti.

4. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

5. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui al comma 1, sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni del comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato apposito prospetto da cui risultino l'ammontare complessivo del valore nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite dedotte ai sensi dell'articolo 66.»;

q) nell'articolo 74, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei precedenti articoli, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.»;

r) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale che hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo.»;

2) nel comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta, in fine, la seguente: «*c-bis)* per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.»;

3) nel comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.»;

s) dopo l'articolo 103, è inserito il seguente:

«Art. 103-*bis* (*Enti creditizi e finanziari*). — *1.* Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera *c)*, 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere *a)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 61;

c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 9.

3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività e passività o di insiemi di attività e passività.»;

t) nell'articolo 104, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le disposizioni dell'articolo 71, comma 2, e dell'articolo 103-*bis*.».

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si tiene conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 30 dicembre 1993.

3. Nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che, nel periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993, hanno adottato criteri di contabilizzazione delle operazioni «pronti contro termine» difformi da

quelli previsti negli articoli 56, comma 3-*ter*, e 61, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. Tuttavia, per la valutazione delle rimanenze finali dei titoli oggetto di operazioni in essere alla chiusura dell'esercizio non si applicano i criteri di cui all'articolo 59, comma 4, del citato testo unico.

4. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993 e nei due successivi non si applica l'articolo 54, comma 4, secondo periodo, relativamente alle partecipazioni non rappresentate da titoli la cui cessione dava luogo a plusvalenze patrimoniali in applicazione della disciplina vigente anteriormente al 30 dicembre 1993.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0297

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1994, n. 262.

Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi finalizzati a razionalizzare l'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nel rispetto delle intese raggiunte con la Comunità europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero e, *ad interim*, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al solo fine della riduzione progressiva del costo dell'indebitamento contratto, fino al 31 dicembre 1993, dalle società interamente possedute dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle stesse società mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1° gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle società ivi contemplate, in sostituzione di debiti già esistenti, per le finalità di cui allo stesso comma 1, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosità delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.

Art. 2.

1. L'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che il Fondo nazionale di garanzia ha personalità giuridica ed autonomia patrimoniale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo delibera il proprio statuto, che disciplina l'organizzazione interna. Lo statuto è approvato dal Ministro del tesoro, sentite la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Banca d'Italia, entro i successivi sessanta giorni.

3. Restano ferme le altre disposizioni e le attribuzioni concernenti il Fondo nazionale di garanzia contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 3.

1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si intende come numero fisso di componenti ed è elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, delle funzioni di controllo e referenti, in queste ultime intendendosi comprese quelle di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il numero è raddoppiato per l'esercizio delle funzioni consultive. Per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, resta ferma la composizione dei collegi stabilita dal decreto-legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive, con eventuale assegnazione di ufficio di durata non superiore ad un anno. L'articolo 3, comma 10, ultimo periodo, della legge 14 gennaio 1994,

n. 20, si interpreta nel senso che i presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo sulle amministrazioni dello Stato fanno parte dei collegi della sezione di controllo, fermo restandone il numero dei componenti.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero e,* ad interim, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0298

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1994, n. **263**.

Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare il piano di risanamento e di riordino della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e finanziari.

2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Convenzione)*. — *1.* Entro il 31 marzo 1994 è stipulata una convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della società concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel quale per ciascun triennio è indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fissa l'adeguamento annuale del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di qualità del servizio, nonché su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione programmata. La convenzione prevede altresì procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per gli anni 1995-96 sarà ridefinito secondo le determinazioni delle rispettive leggi finanziarie.

3. Per l'anno 1994 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi sono fissati nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge.

4. Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e i contratti di servizio sono trasmessi alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro trenta giorni. La società concessionaria riferisce trimestralmente alla commissione sull'attuazione degli indirizzi».

Art. 2.

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le società da essa controllate effettuano, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio ed in inventario con riferimento all'esercizio 1993. La rideterminazione deve essere certificata da una relazione redatta, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, da una o più società specializzate, ovvero da uno o più soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. In attesa della rideterminazione definitiva di cui al comma 1, gli organi sociali possono procedere in via transitoria, entro il 30 aprile 1994, alla rettifica anche parziale, secondo criteri prudenziali, dei valori iscritti in bilancio ed in inventario per l'esercizio 1993, senza osservare le modalità di cui al comma 1.

Art. 3.

1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I maggiori e i minori valori risultanti dalla rideterminazione di cui all'articolo 2 non concorrono a modificare il risultato dell'esercizio 1993. Possono altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto di cui al bilancio al 31 dicembre 1992 mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.

2. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti deliberazioni relative al capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.

Art. 4.

1. I crediti per capitale ed interessi vantati dalle Amministrazioni del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per i canoni di concessione del servizio radiotelevisivo di cui all'articolo 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, relativi agli esercizi 1992 e 1993, sono ceduti alla Cassa depositi e prestiti, contro il pagamento alle predette Amministrazioni degli importi di rispettiva competenza.

2. Successivamente alla rideterminazione di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro del tesoro autorizza la Cassa depositi e prestiti a convertire i crediti alla medesima ceduti ai sensi del comma 1, aumentati degli interessi maturati al saggio vigente per i finanziamenti della Cassa medesima, in capitale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa individuazione dei parametri di conversione da determinarsi, sulla base dell'effettivo valore dell'azienda, ad opera di un collegio di tre periti nominati dal presidente del tribunale di Roma. Il Ministro del tesoro rilascia l'autorizzazione sulla base di un rapporto redatto dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti sullo stato patrimoniale e sulle prospettive di riequilibrio economico e finanziario della RAI. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti richiede al consiglio di amministrazione della RAI tutte le informazioni utili ai fini della relazione del predetto rapporto. La conversione nel capitale della RAI dei crediti ceduti alla Cassa depositi e prestiti deve essere effettuata entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

3. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radioteleviso adotta le conseguenti modifiche statutarie.

Art. 5.

1. Le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono esenti da imposte e tasse.

Art. 6.

1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Art. 7.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due interi esercizi sociali. La carica di membro del consiglio di amministrazione da essi rivestita è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale di cui all'articolo 4, comma 2, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e

finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Restano a far parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, non oltre il 31 dicembre 1995, i cinque membri attualmente in carica».

Art. 8.

1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le incompatibilità previste dall'articolo 7, comma 1, per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

Art. 9.

1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata triennale con un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti già disponibili la copertura della maggior parte del territorio nazionale.

2. La convenzione di cui al comma 1 dovrà prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto nell'orario tra le ore 8.00 e le ore 21.00 almeno il sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici. La convenzione è rinnovabile fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. La scelta del concessionario avverrà mediante gara, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) precedenti attività di informazione di interesse generale;

b) affidabilità tecnica della proposta;

c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio;

d) investimenti effettuati nel settore

4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 sarà pari a lire 10 miliardi annui.

5. Al complessivo onere, derivante dall'attuazione del presente articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

1. Per l'anno 1994, il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è determinato nella misura di lire 40 miliardi. Per il medesimo anno, non si applica il disposto dell'articolo 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367.

2. All'onere relativo al minore introito derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. In materia di trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si applica l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

TABELLA
(prevista dall'art 4 della legge
25 giugno 1993, n 206)

1) CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	142.270	8 000	5.310	156 000

2.1) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE)
PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A)

Categorie	Canone base		Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)	
	Radio	Televisione	Radio	Televisione
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso	33.700	427.000	7.500	72.700
b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stelle; affitta camere, esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	26.200	329.000	7.500	72.700
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421	22 500	213.000	3.750	36.400

2.2) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE)
PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e IVA)

Categorie	Canone base televisione			Canone supplementare	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo	Magg per posto	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra	427.000	427.000	960	5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

Categorie	Canone base televisione		Magg per posto	Canone supplementare	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria	427.000	427.000	720	5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria	427.000	427.000	480	4% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria	427.000	427.000	240	3% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	329.000	329.000	120	2% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

3) CANONI DI ABBONAMENTO PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI

3.1) *Con potenza non superiore a 26 CV:*

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	28.215	2.700	1.065	32.400

3.2) *Con potenza superiore a 26 CV:*

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	28.215	30.000	1.065	59.700

4) Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni televisive su autovetture ed autoscafi, gli importi sono quelli indicati al precedente punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

94G0299

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1994, n. 264.

Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, relative agli anni 1962-1964;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, rivenente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, è autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso istituto di emissione.

2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 è subordinato all'intervenuta approvazione con provvedimenti definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato.

3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede, per conto dello Stato, all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge.

4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, è autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al comma 3 ed a stabilirne, con proprio decreto, le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonché il piano di rimborso.

Art. 2.

1. I disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione di prodotti agricoli nazionali, svolte per conto e nell'interesse dello Stato, non compresi tra quelli di cui all'articolo 1, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministero all'epoca competente, ivi compresi le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi, sono estinti mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere annualmente titoli di Stato fino all'importo massimo di lire 1.375 miliardi, le cui caratteristiche, compresi il tasso di interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1995, le modalità e le procedure di assegnazione sono stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, determinato in lire 1.375 miliardi per l'anno 1994 e valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0300

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 febbraio 1994, n. 265.

Regolamento concernente la libera circolazione di alimenti, provenienti da Paesi membri della Comunità europea o originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, contenenti additivi alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 30 del trattato istitutivo della Comunità europea, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1903, che vieta, fra gli Stati membri, le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente;

Visto l'art. 5, lettera *g)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283, che vieta, fra l'altro, il commercio di alimenti e bevande con l'aggiunta di additivi non autorizzati con decreto del Ministro della sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego;

Considerato che il settore degli additivi alimentari non è ancora armonizzato a livello comunitario e che le legislazioni nazionali in materia sono, allo stato, diverse fra loro;

Considerato che nelle more di una armonizzazione nel settore degli additivi alimentari si rende necessario definire le procedure amministrative per assicurare la libera circolazione sul territorio nazionale degli alimenti legalmente prodotti e/o commercializzati negli altri Stati membri ma non conformi alle disposizioni in materia vigenti in Italia;

Vista la comunicazione della Commissione CE n. 89/C271/03 sulla libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno della Comunità pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie C, n. 271 del 24 ottobre 1989;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle adunanze generali del 22 luglio 1993 e del 23 dicembre 1993;

Ritenuto di dover applicare, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche agli alimenti originari dei Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo le stesse procedure applicabili a quelli provenienti da altri Stati membri della Comunità europea;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Chiunque intende immettere sul territorio nazionale alimenti, legalmente commercializzati in uno o più Stati membri della Comunità europea o originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo ma non conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 31 marzo 1965 e 22 dicembre 1967 modificati da ultimo, rispettivamente, con i decreti ministeriali 2 agosto 1993, n. 582 e 21 marzo 1977, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro della sanità.

Art. 2.

1. La domanda di autorizzazione, redatta in bollo, deve riportare:

a) una descrizione esatta dell'alimento che si intende introdurre sul territorio nazionale;

b) la denominazione e la quantità dell'additivo presente nell'alimento.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una documentazione atta a dimostrare che il prodotto di che trattasi è conforme alle disposizioni vigenti in materia nel Paese di provenienza.

Art. 3.

1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, rilascia l'autorizzazione richiesta qualora l'additivo non ammesso dalle norme in materia, presente nell'alimento non sia nocivo alla salute e la sua utilizzazione risponda ad una esigenza effettiva.

2. Sulla richiesta di autorizzazione, il Ministro della sanità provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Il Ministro della sanità provvede a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle autorizzazioni concesse che si intendono estensibili ai prodotti provenienti da tutti i Paesi membri della Comunità europea ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 febbraio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 25

94G0287

DECRETO 16 marzo 1994, n. **266.**

Regolamento concernente le norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata di determinati prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'art. 7 che conferisce al Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, la potestà di consentire con proprio decreto la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito speciali trattamenti prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1984, concernente norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera controllata, costituita da anidride carbonica, azoto e loro miscele, di taluni prodotti alimentari;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1988, n. 49, concernente norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata delle carni fresche refrigerate;

Viste le istanze di autorizzazione all'utilizzazione di atmosfere modificate inviate al Ministero della sanità da parte della Federalimentare in data 9 aprile 1987, della Cirio, Bertolli, De Rica, in data 1° agosto 1988, della E.A.C. in data 19 luglio 1990, della Itticonsult in data 13 febbraio 1991 e della Era in data 8 aprile 1992, nonché quella di autorizzazione di particolari atmosfere modificate inviata dalla impresa General Gas in data 10 luglio 1990;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con oggetti d'uso personale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, relativo al Regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni;

Considerato che l'impegno di azoto, di anidride carbonica o di loro miscele, rispondenti a particolari requisiti di purezza, è utile per assicurare una migliore e più duratura conservazione di particolari prodotti alimentari creando condizioni non favorevoli per lo sviluppo della microflora ed è, per questo motivo, diffuso in diversi Stati membri della CEE;

Visti i pareri resi dall'Istituto superiore di sanità in data 12 marzo 1991 e in data 10 aprile 1992, i quali sono favorevoli all'utilizzazione di atmosfere modificate costituite da azoto, da anidride carbonica e da loro miscele per tutte le tipologie di alimenti eccezion fatta per i prodotti della pesca e per i formaggi molli e contrari, in assenza di ulteriore evidenza, alla utilizzazione della miscela formata da anidride carbonica e alcol etilico;

Ritenuto consentire l'utilizzazione delle atmosfere modificate solo nei casi in cui le conoscenze già disponibili sono tali da dimostrare l'utilità tecnologica e la sicurezza sanitaria;

Ritenuto, altresì, di adottare specifici criteri per la presentazione e l'esame di future istanze relative ad atmosfere modificate e/o prodotti alimentari non ancora autorizzati;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità reso nell'adunanza del 25 maggio 1992;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992;

Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee effettuata in data 13 luglio 1992 ai sensi della direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE;

Vista l'ulteriore comunicazione alla Commissione delle Comunità europee ed agli altri Stati membri effettuata ai sensi dell'art. 16 della Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978, n. 79/112/CEE;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 31 dicembre 1993 a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il confezionamento in atmosfera modificata delle sostanze alimentari destinate al consumatore finale, nonché ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e ad altri servizi similari.

Art. 2.

Atmosfere modificate e prodotti alimentari

1. Per il confezionamento dei prodotti alimentari, ad eccezione dei formaggi a pasta molle con periodo di maturazione o di stagionatura inferiore a 75 giorni e dei prodotti della pesca, è consentita l'utilizzazione di atmosfere modificate costituite da azoto, da anidride carbonica o da loro miscele.

2. I gas impiegati per il confezionamento in atmosfera modificata di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di purezza elencati nell'allegato 1 al presente regolamento.

3. L'utilizzazione di atmosfere modificate per il confezionamento di particolari alimenti in difformità a quanto previsto dal presente decreto è subordinata alla emanazione di un regolamento del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sulla base degli elementi, riportati nell'allegato 2 al presente regolamento, che le imprese interessate sono tenute ad allegare alla istanza diretta al Ministero della sanità - Direzione generale dell'igiene degli alimenti e la nutrizione.

Art. 3.

Confezionamento

1. L'operazione del confezionamento in atmosfera modificata può essere effettuata nel territorio nazionale esclusivamente in stabilimenti o in laboratori di produzione e di confezionamento o di solo confezionamento, autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

2. Le confezioni impiegate per il confezionamento in atmosfera modificata devono essere prodotte con materiali che, oltre a presentare compatibilità con i gas utilizzati e loro miscele, presentino requisiti conformi a quanto pescritto dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Etichettatura

1. Ferme restando le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sulle confezioni di alimenti confezionati con atmosfere modificate o sulle etichette appostevi deve essere riportata in modo chiaramente visibile la dicitura «prodotto confezionato in atmosfera modificata».

Art. 5.

Norme finali

1. Il decreto ministeriale 11 ottobre 1984 è abrogato.

2. Nulla è mutato per quanto riguarda l'utilizzazione delle atmosfere modificate nel confezionamento delle carni fresche refrigerate, che restano disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1988, n. 49, fatta eccezione per il comma 2 dell'art. 1 che è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inscritto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 marzo 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 28

ALLEGATO 1

ATMOSFERE MODIFICATE

CRITERI DI PUREZZA DEI GAS

AZOTO: N_2

Caratteri: gas incolore e inodore.

Solubilità: 1 volume di azoto si scioglie in 62 volumi di acqua ed in circa 10 volumi di alcol, a 20 °C e alla pressione di 101 kPa.

Titolo: non meno del 99,5% (v/v) di azoto.

Monossido di carbonio: non più di 5 ppm (v/v).

Ossido di carbonio: non più di 300 ppm (v/v).

Ossigeno: non più di 200 ppm (v/v).

Monossido di azoto ed ossido di azoto: non più di 2 ppm per entrambe le impurezze.

Acqua: non più di 120 ppm.

Zolfo totale: non più di 1 ppm.

E 290 ANIDRIDE CARBONICA.

Aspetto: gas incolore.

Titolo: non meno del 99% di CO_2 in volume.

Acidità: il gorgoglio di 915 ml di gas attraverso 50 ml di acqua bollita di fresco non deve conferire a quest'ultima un'acidità, rispetto al metilarancio, superiore a quella di 50 ml di acqua bollita di fresco addizionata di 1 ml di acido cloridrico 0,01 N.

Sostanze riducenti idrogeno fosforato e idrogeno solforato: il gorgoglio di 915 ml di gas attraverso 25 ml di reagente al nitrato d'argento ammoniacale, addizionati di 2 ml di ammoniaca, non deve provocare un intorpidamento o un'oscuramento di tale soluzione.

Ossido di carbonio: una soluzione diluita di sangue, dopo agitazione con un volume di 915 ml di gas ed addizione di una miscela di pirogallolo e di acido tannico, non deve presentare una colorazione rosa, ma una colorazione grigia comparabile a quella prodotta nelle medesime condizioni da un volume eguale di anidride carbonica ottenuto dalla decomposizione del bicarbonato di sodio mediante acido cloridrico.

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI AL MINISTERO DELLA SANITÀ, DIREZIONE GENERALE IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE, A CURA DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLA UTILIZZAZIONE DI ATMOSFERE MODIFICATE DIVERSE DA QUELLE GIÀ AUTORIZZATE.

Parte I: DATI AMMINISTRATIVI.

1. *Nome/i e indirizzo/i:*
   a) del titolare dell'autorizzazione;
   b) del richiedente, se diverso da *a)*;
   c) dell'importatore (ove esistente);
   d) del distributore (ove esistente).

Parte II: DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA.

1. *Descrizione atmosfera modificata.*

1.1. Composizione dell'atmosfera modificata.

Denominazione del/i gas	Formula percentuale	Attività funzionale

1.2. Evidenze tecnico-scientifiche che guidano alla scelta dell'atmosfera modificata richiesta.

1.3. Requisiti di purezza del/i gas proposto/i.

2. *Tipologia dei prodotti alimentari per i quali si richiede l'impiego dell'atmosfera modificata.*

2.1. Composizione chimica.

2.2. Stabilità in condizioni normali con informazioni dettagliate sui nutrienti più labili.

2.3. Informazioni sulla A_W.

3. *Confezioni.*

3.1. Tipo di materiale per il confezionamento: composizione qualitativa, sistemi di chiusura, ecc.

3.2. Discussione sui risultati degli studi relativi all'idoneità del materiale di confezionamento in rapporto al tipo di atmosfera modificata impiegata e alle condizioni di conservazione proposte.

4. *Tecnologia produttiva.*

4.1. Procedimento di fabbricazione.
Descrizione del procedimento di fabbricazione (compresi eventuali controlli in linea) con particolare riferimento ai sistemi di confezionamento.

5. *Prove di stabilità.*

5.1. Lotti esaminati.

5.2. Protocollo di studio:
* studi a tempo e condizioni reali;
* studi in altre condizioni.

5.3. Caratteristiche esaminate:
* parametri fisici;
* parametri chimici;
* parametri microbiologici;
* parametri organolettici;
* parametri relativi ad eventuali interazioni contenitore/gas/alimento.

5.4. Procedure analitiche.

5.5. Risultati delle prove.

6. *Conclusioni.*

6.1. Analisi critica dei dati e discussione sui risultati ottenuti.

6.2. Valutazione degli effetti positivi derivanti dall'uso dell'atmosfera modificata proposta per lo specifico prodotto alimentare (o settore).

Parte III: ALTRE INFORMAZIONI.

Questa parte è destinata ad ulteriori informazioni che, pur non rientrando nelle parti precedenti, il richiedente trova opportuno trasmettere.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 7 della legge n. 283/1962 così recita:

«Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio, di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2:

— L'art. 2 della legge n. 283/1962 così recita:

«L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila».

Nota all'art. 5:

— L'art. 1 del D.M. n. 49/1988, così recita:

«1. È consentito il trattamento con "atmosfera modificata" nel confezionamento delle carni fresche, preventivamente refrigerate secondo le più moderne tecniche di raffreddamento veloce, appartenenti agli animali domestici delle specie bovina (compresi i bufali), equina, ovina, suina e caprina, nonché ai volatili da cortile, ai conigli ed alla selvaggina allevata e provenienti da macellazione non anteriore a sette giorni.

[2. Le confezioni di carni fresche trattate ai sensi del comma 1 devono essere presentate in unità di vendita di peso non inferiore a 100 grammi].

3. L'atmosfera modificata di cui al comma 1 è costituita da anidride carbonica, ossigeno, azoto e loro miscele».

94G0288

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 marzo 1994.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 22 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1996;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1996, di cui al decreto direttoriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, anche stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° febbraio 1994, a quella n. 6, di scadenza 1° agosto 1996.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036649», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana» (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 10% - 1° agosto 1993/1996 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1992, n. 500 e D.M. 22 settembre 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° agosto 1993 - Roma, 2 agosto 1993; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Piemontese)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 808090 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1996; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° agosto 1993/1996 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1992, n. 500 e D.D. 22 luglio 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12.50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette»

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036659», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana»

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10% - 1° agosto 1993 1996».

Art. 7

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro,

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva,

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro,

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1994

p. *Il direttore generale*: PIEMONTESE

94A2802

DECRETO 7 aprile 1994

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240, del 12 ottobre 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, anche stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° aprile 1994, a quella n. 10, di scadenza 1° ottobre 1998.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036659», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana» (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1992, n. 500 e D.M. 22 settembre 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° ottobre 1993 - Roma, 1° ottobre 1993; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Piemontese)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 808380 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° ottobre 1993/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1992, n. 500 e D.M. 22 settembre 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12.50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «9%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036659», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P 9% - 1° ottobre 1993/1998».

Art 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro,

per i titoli da L. 10.000.000 verde pisello-verde oliva:

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro,

per i titoli da L. 500 000.000 rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000 000 verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1 000 000.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia, la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 7 aprile 1994

p *Il direttore generale* PIEMONTESE

94A2803

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 aprile 1994

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Giacomo», in Zibido San Giacomo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n 59/1992,

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro di Milano nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «San Giacomo», con sede in Zibido San Giacomo (Milano), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «San Giacomo», con sede in Zibido San Giacomo (Milano), costituita per rogito notaio Pietro Guarna, in data 9 novembre 1973, rep. n. 30703, reg. soc. n. 156290, tribunale di Milano, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il rag. Mario Riva, nato a Desio il 4 luglio 1931 e residente in Desio, via S. Liberata, 9, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 11 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2805

DECRETO 11 aprile 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa culturale e di lavoro servizi del CRUSS, in Bari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1993 con il quale la società cooperativa culturale e di lavoro servizi del CRUSS, con sede in Bari, è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile ed il dott. Madaro Salvatore ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 13 dicembre 1993 con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava di rinunciare all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Suriano Michele, nato a Foggia il 23 marzo 1959 e residente in Bari, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa culturale e di lavoro servizi del CRUSS, con sede in Bari, sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, in sostituzione del dott. Madaro Salvatore, dimissionario.

Roma, 11 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2806

DECRETO 11 aprile 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «SCLE - Società cooperativa fra lavoratori dell'edilizia», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1981 con il quale la società cooperativa «SCLE - Società cooperativa fra lavoratori dell'edilizia», con sede in Napoli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Ermanno Esposito è stato nominato commissario liquidatore;

Visti i successivi decreti, decreto ministeriale 28 settembre 1981 e decreto ministeriale 2 agosto 1983 con i quali si provvedeva alla revoca e relativa sostituzione dei commissari liquidatori, perché dimissionari;

Vista la nota del 20 maggio 1993 con la quale il dottor Beniamino Lupo ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ravvisata la necessità di provvedere, per i motivi sopra esposti, alla sostituzione del commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Pasquale Francese, nato a Casoria (Napoli), il 26 luglio 1946 e residente in Napoli, piazzale P. Tecchio, 33, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «SCLE - Società cooperativa fra lavoratori dell'edilizia», con sede in Napoli, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 15 giugno 1981, in sostituzione del dott. Beniamino Lupo, dimissionario.

Roma, 11 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2807

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 aprile 1994.

Riconoscimento di titolo di studio estero del dott. Philip George Ratcliffe ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Philip George Ratcliffe;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 marzo 1994;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Bachelor of arts» in fisica conseguito all'estero dal dott. Philip George Ratcliffe, nato a Bishop's Stortford (Inghilterra) il 3 ottobre 1955.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A2781

DECRETO 13 aprile 1994.

Riconoscimento di titolo di studio estero del dott. Shane Niall O'Higgins ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Shane Niall O'Higgins;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 marzo 1994;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Bachelor of arts» in scienze economiche e politiche e di «Master of Science» in economia conseguiti all'estero dal dott. Shane Niall O'Higgins, nato a Londra il 29 maggio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A2782

DECRETO 13 aprile 1994.

Riconoscimento di titolo di studio estero del dott. Andrew Reay Mackay ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Andrew Reay Mackay;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 marzo 1994;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Bachelor of Science» in zoologia e il dottorato in medicina sperimentale conseguiti all'estero dal dottor Andrew Reay Mackay, nato a Birmingham (Gran Bretagna) il 6 gennaio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A2783

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 aprile 1994.

Recepimento della direttiva n. 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», come modificata dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, di attuazione delle direttive del Consiglio n. 89/284/CEE e n. 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991 e 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visto il succitato decreto legislativo 16 gennaio 1993, n. 161, per quanto attiene le modifiche dell'allegato 1*A* della legge n. 748/1984;

Vista la direttiva n. 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 76/116/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 185 del 28 luglio 1993;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuto necessario apportare le necessarie modifiche ed integrazioni agli allegati alla legge n. 748/1984, per adeguarli a quanto previsto dalla succitata direttiva n. 93/69/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 1*A* della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificato ed integrato con il decreto ministeriale 27 settembre 1991 e il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, è ulteriormente modificato ed integrato come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di sei mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti prodotti e commercializzati in conformità della normativa vigente prima di tale data.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1994

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO DI CUI ALL'ART 1 CHE MODIFICA L'ALLEGATO I A DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1984, N 748

Allegato 1.A

CONCIMI CEE

1 1 – *Concimi Azotati*

All'elenco dei concimi azotati vengono aggiunti i seguenti prodotti

N	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) Valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
1 c	Nitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente, come componente essenziale, nitrato di magnesio esaidrato	10% N Azoto valutato come azoto nitrico 14% MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio solubile in acqua	Quando e commercializzato sotto forma di cristalli, puo essere aggiunta la menzione «in forma cristallizzata»	Azoto nitrico Ossido di magnesio solubile nell acqua
10	Crotonilidendiurea	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide crotonica Composto monomerico	28% N Azoto valutato come azoto totale Almeno 25% N della crotonilidendiurea Al massimo 3% di azoto ureico		*Azoto totale* Azoto ureico purche raggiunga l'1% in peso Azoto della crotonilidendiurea
11	Isobutilidendiurea	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide isobutirrica Composto monomerico	28% N Azoto valutato come azoto totale Almeno 25% N della isobutilidendiurea Al massimo 3% di azoto ureico		Azoto totale Azoto ureico purche raggiunga l'1% in peso Azoto della isobutilidendiurea
12	Urea formaldeide	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide formica e contenente essenzialmente molecole di urea formaldeide Composto polimerico	36% N Azoto valutato come azoto totale *Almeno 3/5 del tenore di*chiarato in azoto totale deve essere solubile in acqua calda Almeno 31% di azoto della urea formaldeide Al massimo 5% di azoto ureico		Azoto totale Azoto ureico purche raggiunga l'1% in peso Azoto dell'urea *formaldeide* solubile in acqua fredda Azoto dell'urea unicamente solubile in acqua calda
13	Concime azotato contenente crotonilidendiurea	Prodotto contenente crotonilidendiurea e un concime azotato semplice [esclusi i prodotti 3 a), 3 b) e 5) di cui al presente capitolo 1 1], ottenuto per via chimica	18% N valutato come azoto totale Almeno 3% di azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica Almeno 1/3 di questo azoto proviene dalla crotonilidendiurea Tenore massimo in biureto (N ureico + N crotonilidendiurea) x 0,026		Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1% – azoto nitrico – azoto ammoniacale – azoto ureico Azoto della crotonilidendiurea

Segue: 1.1. – Concimi Azotati

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
14	Concime azotato contenente isobutilidendiurea	Prodotto contenente isobutilidendiurea e un concime azotato semplice [esclusi i prodotti 3 a), 3 b) e 5) di cui *al presente capitolo* 1.1.], ottenuto per via chimica.	18% N valutato come azoto totale. Almeno 3% di azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica. Almeno 1/3 di questo azoto proviene dalla isobutilidendiurea. Tenore massimo in biureto: (N ureico + N *isobutiliden-diurea*) x 0,026.		Azoto totale. *Per ciascuna forma che* raggiunge almeno l'1%: – azoto nitrico – azoto ammoniacale. – azoto ureico Azoto della isobutilidendiurea.
15	Concime azotato contenente urea-formaldeide	Prodotto contenente urea-formaldeide (metilenurea) e un concime azotato semplice [esclusi i prodotti 3 a), 3 b) e 5) di cui al presente capitolo 1.1.], ottenuto per *via chimica*.	18% N valutato come azoto totale. Almeno 3% di azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica. Almeno 1/3 di questo azoto proviene dalla urea-formaldeide. L'azoto dell'urea-formaldeide deve contenere almeno 3/5 di azoto unicamente solubile in acqua calda. Tenore massimo in biureto: (N ureico + N urea-formaldeide) x 0,026.		Azoto totale. Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%: – azoto nitrico – azoto ammoniacale – azoto ureico. Azoto dell'urea-formaldeide. Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua fredda. Azoto dell'urea-formaldeide solubile unicamente in acqua calda.
16	Solfato ammonico con inibitore della nitrificazione (diciandiammide)	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente solfato d'ammonio e diciandiammide.	20% N. Azoto valutato come azoto totale. Tenore minimo in azoto ammoniacale: 18%. Tenore minimo in azoto della diciandiammide: 1,5%.		Azoto totale. Azoto ammoniacale. Azoto della diciandiammide. (Informazione tecnica) (*)
17	Solfonitrato d'ammonio con inibitore della nitrificazione (diciandiammide)	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente solfonitrato d'ammonio e diciandiammide.	24% N. Azoto valutato come azoto totale. Tenore minimo in azoto nitrico: 3%. Tenore minimo in azoto della *diciandiammide*: 1,5%.		Azoto totale. Azoto nitrico. Azoto ammoniacale. Azoto della diciandiammide. (Informazione tecnica) (*)

(*) Il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire un'informazione tecnica il più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all'utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.

2 1 - *Concimi NPK*

All elenco dei concimi composti NPK viene aggiunto il seguente prodotto

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso)		Forme solubili e solubilità nonchè titolo in elementi fertilizzanti, da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10 Finezza di macinazione			Indicazioni per l identificazione del concime Altri requisiti		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concime NPK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica senza incorporazione d materie organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide	20% ($N + P_2O_5 + K_2O$)	5% N Almeno 1/4 della concentrazione dichiarata di azoto totale deve provenire dalla forma d azoto (5) o (6) o (7) Almeno 3/5 della concentrazione dichiarata di azoto (7) devono essere solubili in acqua calda 5% P_2O_5 5% K_2O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto della crotonilidendiurea (6) Azoto della isobutilidendiurea (7) Azoto dell urea-formaldeide (8) Azoto dell urea-formaldeide solubile unicamente in acqua calda (9) Azoto dell urea-formaldeide solubile in acqua fredda	(1) P_2O_5 solubile in acqua (2) P_2O_5 solubile nel citrato d ammonio neutro (3) P_2O_5 solubile nel citrato d ammonio neutro e nell acqua	K_2O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme d azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l 1% in peso deve essere garantita (3) Una delle forme d azoto da (5) a (7) La forma d azoto (7) deve essere garantita sotto forma d azoto (8) e (9)	Questo concime NPK esente da scorie di Thomas fosfato termico fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere garantito relativamente alle solubilita (1) (2) o (3) - nel caso in cui la P_2O_5 solubile in acqua non raggiunga il 2% si dichiarera unicamente la solubilità (2) - nel caso in cui la P_2O_5 solubile in acqua raggiunga il 2% si dichiarera la solubilità (3) con l indicazione obbligatoria della concentrazione di P_2O_5 solubile in acqua [solubilità (1)] La concentrazione di P_2O_5 solubile unicamente negli acidi minerali non deve superare il 2% Il campione da prelevare per la determinazione delle solubilità (2) e (3) e di 1 grammo	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L indicazione «a basso tenore di cloro» è legata ad una concentrazione massima del 2% di Cl (3) E permesso dichiarare la concentrazione di cloro

22 - *Concimi NP*

All elenco dei concimi composti NP viene aggiunto il seguente prodotto

Denominazione del tipo.	Modo di preparazione.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso)		Forme solubili e solubilità nonchè titolo in elementi fertilizzanti, da dichiarare come specificato nelle colonne 8 9 e 10 Finezza di macinazione.			Indicazioni per l identificazione del concime Altri requisiti		
		Totale.	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti.	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concime NP contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica senza incorporazione di materie organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e contenente crotonilidendiurea o isobutiliden-diurea o urea-formaldeide	18% (N + P2O5)	5% N Almeno 1/4 della concentrazione dichiarata di azoto totale deve provenire dalla forma d azoto (5) o (6) o (7) Almeno 3/5 della concentrazione dichiarata di azoto (7) devono essere solubili in acqua calda 5% P2O5	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico. (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico. (5) Azoto della crotonilidendiurea. (6) Azoto della isobutilidendiurea. (7) Azoto dell urea-formaldeide (8) Azoto dell urea-formaldeide solubile unicamente in acqua calda. (9) Azoto dell urea-formaldeide solubile in acqua fredda	(1) P2O5 solubile in acqua. (2) P2O5 solubile nel citrato d ammonio neutro (3) P2O5 solubile nel citrato d ammonio neutro e in acqua		(1) Azoto totale (2) Se una delle forme d azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l 1% in peso deve essere garantita. (3) Una delle forme d azoto da (5) a (7) La forma d azoto (7) deve essere garantita sotto forma d azoto (8) e (9)	Questo concime NP esente da scorie di Thomas fosfato termico fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere garantito relativamente alle solubilità (1) (2) o (3) - nel caso in cui la P2O5 solubile in acqua non raggiunga il 2% si dichiarera unicamente la solubilità (2) - nel caso in cui la P2O5 solubile in acqua raggiunga il 2% si dichiarerà la solubilità (3) con l indicazione obbligatoria della concentrazione di P2O5 solubile in acqua [solubilità (1)] La concentrazione di P2O5 solubile unicamente negli acidi minerali non deve superare il 2% Il campione da prelevare per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo	

2.3 Concimi NK.

All'elenco dei concimi composti NK viene aggiunto il seguente prodotto

Denominazione del tipo.	Modo di preparazione.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso).		Forme solubili e solubilità nonchè titolo in elementi fertilizzanti, da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.			Indicazioni per l'identificazione del concime. Altri requisiti.		
		Totale.	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti.	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concime NK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica senza incorporazione di materie organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide	18% (N + K2O)	5% N Almeno 1/4 della concentrazione dichiarata di azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) o (6) o (7) Almeno 3/5 della concentrazione dichiarata di azoto (7) devono essere solubili in acqua calda. 5% K2O.	(1) Azoto totale. (2) Azoto nitrico. (3) Azoto ammoniacale. (4) Azoto ureico (5) Azoto della crotonilidendiurea. (6) Azoto della isobutilidendiurea. (7) Azoto dell'urea-formaldeide (8) Azoto dell'urea-formaldeide solubile unicamente in acqua calda. (9) Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua fredda.		K2O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme d'azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, deve essere garantita. (3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7) La forma d'azoto (7) deve essere garantita sotto forma d'azoto (8) e (9).		(1) Ossido di potassio solubile in acqua. (2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» è legata ad una concentrazione massima del 2% di Cl. (3) E' permesso dichiarare la concentrazione di cloro.

3 – *Concimi liquidi*

All elenco dei concimi liquidi semplici (3 1) viene aggiunto il seguente prodotto

N	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Indicazioni concernenti il modo di preparazione componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
4	Soluzione di nitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica e per soluzione in acqua contenente nitrato di magnesio	6% N Azoto valutato come azoto nitrico 9% MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio solubile in acqua pH minimo 4		Azoto nitrico Ossido di magnesio solubile nell'acqua

4 – *Concimi a base di calcio, magnesio o zolfo*

All'elenco dei concimi a base di elementi secondari (calcio, magnesio e zolfo), si aggiunge il seguente prodotto

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere garantito. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
5 1	Soluzione di solfato di magnesio	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua del solfato di magnesio di origine industriale.	5% MgO 10% SO3. Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua	Possono essere aggiunte le denominazioni commerciali usuali.	Ossido di magnesio solubile nell'acqua Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua

5.1 - *Concimi a base di un solo microelemento*

All'elenco dei concimi a base di un solo microelemento vengono aggiunti i seguenti prodotti

N	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale di peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Microelementi il cui titolo deve essere garantito Solubilità Altri criteri
1	2	3	4	5	6
3g	Ossicloruro di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente di base l ossicloruro di rame [Cu2Cl(OH)3]	50% Cu totale Granulometria almeno 98% passante al setaccio con maglie da 0,063 mm	–	Rame (Cu) totale
3h	Ossicloruro di rame in sospensione	Prodotto ottenuto mediante sospensione del concime 3g	17% Cu totale	–	Rame (Cu) totale

– All elenco dei concimi a base di un solo microelemento, il concime 1e «Concime borato in soluzione o in sospensione» è sostituito dai seguenti

N	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Microelementi il cui titolo deve essere garantito Solubilità Altri criteri
1	2	3	4	5	6
1e	Concime borato in soluzione	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 1a e/o 1b e/o 1d	2% B solubile in acqua	La denominazione deve includere i nomi dei composti presenti	Boro (B) solubile in acqua
1f	Concime borato in sospensione	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua dei tipi 1a e/o 1b e/o 1d	2% B solubile in acqua	La denominazione deve includere i nomi dei composti presenti	Boro (B) solubile in acqua

94A2804

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Sistema di sorveglianza dei prezzi delle specialità medicinali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la propria delibera in data 25 febbraio 1994 con la quale sono stati fissati i criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali rinviando ad una successiva deliberazione l'individuazione dell'organo incaricato della sorveglianza e delle procedure di attuazione del sistema di sorveglianza medesimo;

Considerato che con decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 137, sono state più puntualmente delineate le competenze del CIPE in materia di determinazione dei prezzi dei farmaci e che conseguentemente si rendono necessarie alcune modifiche alla delibera sopra richiamata;

Preso atto delle ulteriori considerazioni svolte dalla commissione istituita con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità del 4 gennaio 1994;

Udita la relazione dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

Delibera:

1. PROCEDURE PER LA SORVEGLIANZA:

a) La competenza in materia di sorveglianza dei prezzi dei farmaci, ai sensi dell'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è demandata al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria CIPE.

b) Contestualmente alla pubblicazione del nuovo prezzo nella *Gazzetta Ufficiale* le aziende invieranno all'organo di sorveglianza una scheda autocertificativa corredata della documentazione prevista nell'allegato 3 alla delibera del 25 febbraio u.s.

c) Nel caso l'organo di sorveglianza riscontri scostamenti nei criteri di calcolo del prezzo, provvederà, fatte salve le sanzioni previste dall'ordinamento, a comunicare all'impresa i propri rilievi qualora il prezzo pubblicato dall'impresa risulti superiore a quello medio europeo. L'impresa entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione provvederà a ricalcolare, sulla base del prezzo medio europeo, il prezzo della propria specialità medicinale e a ripubblicarlo secondo le modalità previste dalla delibera del 25 febbraio 1994. Il rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale sarà comunque effettuato sulla base del prezzo correttamente determinato.

d) L'organo di sorveglianza dovrà rendere immediatamente disponibili agli operatori i dati necessari alla determinazione del prezzo secondo i criteri stabiliti dal CIPE, anche ricorrendo ad apposite convenzioni con le banche dati private già esistenti.

e) Il CIPE, sulla base delle informazioni fornite con cadenza trimestrale dall'organo di sorveglianza, verificherà l'attuazione del sistema anche al fine di apportare le opportune modifiche e correzioni al medesimo.

2. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA DEL 25 FEBBRAIO 1994.

L'ultimo punto dell'art. 3 della delibera 25 febbraio 1994 è così modificato:

«Per quanto riguarda le specialità di nuova autorizzazione, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del regolamento CE 2309/1993, il prezzo viene determinato secondo le regole ordinarie, all'atto dell'inserimento della specialità fra quelle erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale. I criteri adottati dalla CUF per l'individuazione dei prodotti da prendere in considerazione per il confronto, devono essere comunicati all'organo di sorveglianza.

Le specialità ad esclusivo uso ospedaliero di cui al punto 4, capoverso 3, della delibera 25 febbraio 1994 sono soggette alle regole ordinarie per la determinazione del prezzo medio europeo. La negoziazione con le pubbliche amministrazioni interverrà previa individuazione di detto limite, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386».

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 19 aprile 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 58

94A2809

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 20 aprile 1994.

Promozione degli investimenti esteri in Italia. (Decreto ministeriale 16 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1994).

1. Premessa.

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1994, sono stati, tra l'altro, individuati i soggetti istituzionali abilitati ad avanzare richiesta di concorso alle spese di programmi promozionali rivolti ad operatori esteri concernenti l'offerta di aree attrezzate per investimenti produttivi ed è stata, inoltre, prevista un'apposita Commissione consultiva, per la valutazione, sulla base di specifici criteri di riferimento, delle domande stesse.

Sono qui di seguito specificati le procedure, i termini per la presentazione delle domande; indicati i contenuti minimi per l'ammissibilità delle domande ed i criteri di riferimento per la valutazione delle domande stesse, definiti dalla Commissione, nonché i termini dell'istruttoria e l'entità del concorso di spesa di cui all'art. 6 del predetto decreto ministeriale 16 marzo 1994.

2. Procedure e termini.

2.1 Il concorso alle spese di cui all'art. 1 può essere concesso ai soggetti indicati dall'art. 2 del suindicato decreto ministeriale 16 marzo 1994.

2.2 Le domande in carta legale redatte dai soggetti di cui al comma precedente dovranno essere:

indirizzate all'Istituto nazionale per il commercio estero, via Liszt, 21 - 00144 Roma;

sottoscritte dal legale rappresentante dei soggetti stessi, fornendo idonea documentazione al riguardo;

presentate entro il 31 agosto 1994, mediante raccomandata postale, facendo fede la data di presentazione all'ufficio postale.

Alle domande dovrà essere allegata documentazione relativa allo stato della pianificazione territoriale comprendente la disciplina urbanistica e territoriale dell'Area attrezzata di cui trattasi, nonché copia dell'atto costitutivo della stessa e, ove esistano, degli statuti sociali. Deve essere, inoltre, indicata la datazione dell'area attrezzata e, allegata — ove del caso — la documentazione attestante che l'Area di sviluppo industriale rientri tra quelle di cui all'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

L'Istituto nazionale per il commercio estero provvederà a inviare tempestivamente copia delle domande pervenute e della documentazione allegata al Ministero commercio estero, Segreteria commissione promozione investimenti esteri.

2.3 Per quanto riguarda il programma promozionale, del quale potranno essere prese in considerazione solo iniziative da realizzare entro il 31 dicembre 1995, verrà indicata la tipologia di investitori cui esso si rivolge e saranno fornite dettagliate descrizioni degli strumenti di informazione previsti, delle singole iniziative che lo compongono, dei soggetti esecutori, delle modalità di esecuzione, dei tempi e dei costi preventivati.

Dovranno essere indicate le fonti di finanziamento nonché i risultati che si intendono conseguire nell'orizzonte temporale del programma e i criteri in base ai quali tali risultati potranno essere valutati.

2.4 Per quanto riguarda le caratteristiche dell'Area industriale attrezzata, la domanda dovrà essere corredata da informazioni relative all'Area stessa ed al territorio circostante.

Relativamente all'Area attrezzata saranno indicati: la sua dimensione utilizzabile, la sua accessibilità, le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche anche di base, la disponibilità di spazio (numero e dimensioni dei lotti disponibili, ubicazioni, grado di attrezzatura e di funzionalità dei servizi ecc.), i costi di insediamento, i prezzi e le modalità di acquisto dei lotti, i criteri di assegnazione, ecc. Tale descrizione sarà corredata da informazioni relative alle caratteristiche delle industrie installate nell'area in termini di settori merceologici, produzioni, occupazione, ecc., con particolare riferimento a quelle facenti capo a gruppi imprenditoriali esteri.

Quando siano presenti nell'Area attrezzata, dovranno essere descritti anche i centri di «servizi reali» e le loro tipologie; altrimenti si dovrà indicare come si supplisce alla loro mancanza e a quella di qualificati «servizi per le imprese» nel territorio del comune o dell'interno territoriale.

Per quanto concerne l'intorno territoriale, si dovrà indicare quale o quali città siano presenti nella zona che si intende promuovere, le caratteristiche del sistema infrastrutturale territoriale, la qualità ambientale del territorio (ad esempio città principali, risorse ambientali, storico-culturali e di tempo libero, ecc.), le caratteristiche del mercato del lavoro (ad esempio disponibilità di manodopera nel territorio comunale e nel bacino di pendolarità considerato, livelli di qualificazione professionale, strutture formative e soggetti responsabili, ecc.), le carattetistiche del mercato delle abitazioni.

Dovrà altresì essere documentata anche la posizione dell'Area in rapporto alle politiche di sostegno allo sviluppo sia comunitarie — secondo la classificazione ai fini degli interventi nei territori dell'obiettivo 1, nonché degli obiettivi 2 e 5b — che nazionali o locali.

La documentazione dovrà essere accompagnata dalla indicazione dei soggetti (il promotore stesso del programma promozionale, o istituzioni pubbliche regionali o locali, o enti specializzati convenzionati o incaricati dal promotore), che assumo l'impegno di informare gratuitamente gli investitori esteri potenziali su tutti i dati e gli elementi analitici e personalizzati di loro specifico interesse riferiti all'eventuale investimento nell'Area.

Dovranno altresì essere indicati sia i soggetti pubblici o imprenditoriali che direttamente o indirettamente possono svolgere nei confronti dei potenziali investitori esteri la funzione di informazione gratuitamente sulle convenienze localizzative offerte dall'area che si propone di promuovere, sia le modalità di coinvolgimento dei soggetti preposti allo sviluppo economico e territoriale locale, in ispecie quando le aree industriali sono interessate da intese, accordi e contratti di sviluppo.

3. Criteri di riferimento per la valutazione ai fini dell'ammissibilità al concorso di spesa (quali definiti dalla Commissione ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 16 marzo 1994).

3.1 Per quanto riguarda i complessi di aree attrezzate sarà fatto riferimento: al grado di articolazione delle aree stesse; ai fattori che determinano le effettive disponibilità delle singole aree; all'adeguatezza delle dotazioni infrastrutturali e di servizi presenti nelle aree e nei territori circostanti; al grado di avanzamento dei procedimenti decisionali e amministrativi relativi agli interventi ancora da realizzare o completare; alla presenza e qualità di servizi di accoglienza e assistenza predisposti a favore degli interlocutori potenziali investitori.

3.2 Per ciò che riguarda il programma promozionale sarà fatto riferimento: alla compattezza e sobrietà dello stesso rispetto agli obiettivi conseguibili entro l'orizzonte temporale previsto; alla coerenza tra le caratteristiche delle aree attrezzate oggetto di promozione e il tipo di interlocutori cui ci si intende rivolgere; al tipo di strumenti previsti nel programma; alla rispondenza tra le informazioni che si intendono trasmettere con il programma e la realtà alla quale si riferiscono.

4. Termini dell'istruttoria ed entità del concorso di spesa.

4.1 La Commissione di cui in premessa formulerà le proprie valutazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande in merito all'ammissibilità e all'entità del concorso alle spese del programma promozionale. Il termine di cui sopra si intende interrotto per il tempo necessario ad acquisire elementi eventualmente richiesti dalla Commissione per completare l'esame delle domande stesse.

4.2 Il concorso alle spese del programma promozionale — il cui preventivo dovrà essere espresso in lire italiane al netto di IVA o di altra tassa locale con l'indicazione del tasso di cambio per gli importi di spesa in valuta estera — non potrà superare il 70% del totale ammesso al beneficio.

4.3 Il Ministero, tramite l'I.C.E., comunicherà le proprie determinazioni circa la richiesta di concorso alle spese ai soggetti interessati entro venti giorni dal completamento dell'istruttoria.

4.4 L'Istituto nazionale per il commercio estero richiederà ai soggetti beneficiari del concorso alle spese, la documentazione ritenuta necessaria ai fini della sua erogazione. Tale erogazione prevederà un anticipo del 50% ed un saldo al termine dell'esecuzione del programma promozionale e a presentazione dei relativi rendiconti.

4.5 La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: BARATTA

94A2810

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1994, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1994, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 97, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri il dott. Pietro Grisci è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore coltivatori diretti, a seguito del decesso del prof. Attilio Parlagreco.

94A2812

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 29 aprile 1994, ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979 n. 18, Vito Napoli candidato nella lista della Democrazia Cristiana per la IV circoscrizione Italia meridionale al seggio rimasto vacante a seguito della morte dell'on. Lorenzo De Vitto.

94A2869

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative».

Il decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, recante «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 28 febbraio 1994.

94A2811

Mancata conversione del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136, recante: «Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia».

Il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136, recante «Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1994.

94A2870

Mancata conversione del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 137, recante: «Disposizioni urgenti in materia di farmaci»

Il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in materia di farmaci», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1994.

94A2871

Mancata conversione del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, recante: «Disposizioni tributarie urgenti»

Il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, recante: «Disposizioni tributarie urgenti», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1994.

94A2872

Mancata conversione del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139, recante: «Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa»

Il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139, recante «Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1994.

94A2873

Mancata conversione del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, recante: «Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato».

Il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, recante: «Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1994.

94A2874

Mancata conversione del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.».

Il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1994.

94A2875

Mancata conversione del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 142, recante: «Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964».

Il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 142, recante «Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazionedel grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1994.

94A2876

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 29 aprile 1994

Dollaro USA	1593,33
ECU	1853,04
Marco tedesco	959,26
Franco francese	279,85
Lira sterlina	2409,11
Fiorino olandese	854,61
Franco belga	46,602
Peseta spagnola	11,775
Corona danese	244,40
Lira irlandese	2344,11
Dracma greca	6,526
Escudo portoghese	9,325
Dollaro canadese	1151,67
Yen giapponese	15,783
Franco svizzero	1128,18
Scellino austriaco	136,37
Corona norvegese	221,16
Corona svedese	207,32
Marco finlandese	296,16
Dollaro australiano	1136 04

94A2892

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 7 aprile 1994 il dott Marco Baccani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Il Programma - Società cooperativa a r l , con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in sostituzione del dott Mario Baccani, deceduto

Con decreto ministeriale 11 aprile 1994 l'avv Stefano Vero, residente a Padova, via A Riva di Villasanta, 18, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «C.T P - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 19 febbraio 1992 in sostituzione del rag Fabio Radich, dimissionario

Con decreto ministeriale 11 aprile 1994 il rag Angiolo Borgogni, residente a Ferrara, piazza Europa, 25, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Coomec - Soc coop va a r l », con sede in Carrara S Stefano (Padova), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 10 dicembre 1992 in sostituzione del rag Fabio Radich, dimissionario

Con decreto ministeriale 11 aprile 1994 la dott ssa Federica Modesti è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Spaccio lavoratori riuniti - Società cooperativa a responsabilità limitata», sede in Tivoli (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 agosto 1991 in sostituzione del dott Alfredo Maccallini, dimissionario

Con decreto ministeriale 11 aprile 1994 il rag Claudio Palmieri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edile COEB - Società cooperativa a r l » già «cooperativa Edile Zanaboni - Società cooperativa a r.l », con sede in Belgioioso (Pavia) posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 14 febbraio 1989 in sostituzione del rag Carmelo Vitale, revocato

Con decreto ministeriale 11 aprile 1994 il dott Giuseppe Foti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Coopiol a responsabilità limitata», con sede in Novara, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 28 febbraio 1991 in sostituzione del rag Lrnetta Piera, che ha rinunciato all'incarico

Con decreto ministeriale 11 aprile 1994 il dott Raffaele Versace è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Unicoop 76 S r l », con sede in Frosinone, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 aprile 1983 in sostituzione del dott Antonio Lombardi, revocato, a completamento della terna.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1994, sensi dell'art 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cassa fidi & leasing - Società cooperativa a r l », denominata dal 31 luglio 1992 «Intermedia di servizi e lavoro», con sede in Roma, costituita il 3 luglio 1985 per rogito notaio Tambiolo ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Raffaele Guarna Assanti

Con decreto ministeriale 14 aprile 1994, ai sensi dell'art 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Genco - Società cooperativa edilizia a r l », con sede in Roma, costituita il 14 novembre 1991 per rogito notaio Rita Paolillo ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv Donato Barone

94A2792

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio datao 8 aprile 1994, n 1 13 2-151, il decreto prefettizio n 11419 27879 datato 27 dicembre 1928, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Pestel, nato a Trieste il 12 novembre 1905, venne ridotto nella forma italiana di «Pestelli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 11 febbraio 1994, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig ra Adriana Pestelli, figlia di Giuseppe, nata a Trieste il 7 luglio 1948, residente a Trieste, via dell'Istria n 216, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Pestel» ai sensi dell'art 1 della legge 28 marzo 1991, n 114

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art 4 della legge n 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessata

94A2815

PROVINCIA DI ANCONA

Variante al piano regolatore generale per il risanamento igienico ambientale del lungomare Mameli del comune di Senigallia

Con deliberazione n 42 del 17 marzo 1994 il commissario straordinario nell'esercizio delle attribuzioni del consiglio, ha deliberato

1) di approvare, ai sensi dell'art 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, e dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n 1, la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Senigallia per risanamento igienico ambientale del lungomare Mameli, 1° lotto stralcio funzionante, adottata con deliberazione del consiglio comunale n 88 del 26 aprile 1993, con le prescrizioni riportate in narrativa,

2) di accogliere le osservazioni nel senso e nei limiti di cui alle controdeduzioni dell'amministrazione comunale con deliberazioni consiliare n. 245, del 23 novembre 1993 per le stesse motivazioni da questa formulate;

3) di autorizzare per quanto di competenza ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n 1497 e art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 il progetto di cui alla richiesta sopracitata

94A2814

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università di Siena sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
calcoli numerici e grafici.

Facoltà di magistero:
storia della scienza.

Facoltà di medicina e chirurgia
patologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2816

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università di Siena sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di farmacia:
chimica organica II

Facoltà di lettere e filosofia
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
lingua e letteratura inglese;
storia dell'Europa orientale

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A2817

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica 25 febbraio 1994 concernente: «Disciplina dei contratti di programma relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1994).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, sia nel sommario, a pag 2, sia a pag 38 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto «Disciplina dei contratti di programma *relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca*», si legga· «Disciplina dei contratti di programma »

94A2818

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r.l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42 44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabbri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189